



*Repubblica italiana*

*La Corte dei conti*

*Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo*

composta dai Magistrati:

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Ugo MONTELLA     | Presidente                    |
| Paolo ONELLI     | Consigliere                   |
| Enrico TEDESCHI  | Consigliere                   |
| Bruno LOMAZZI    | Primo Referendario (relatore) |
| Andrea DI RENZO  | Primo Referendario            |
| Chiara GRASSI    | Primo Referendario            |
| Vitaliana VITALE | Referendario                  |

nella Camera di consiglio del 29 settembre 2026, in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2023, 2024 e 2025 del **Comune di Controguerra (TE)**, ha assunto la seguente

#### **DELIBERAZIONE**

Visti gli artt. 81, 97, 100, secondo comma, e 119 della Costituzione;  
visto il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante *“Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti”*;  
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”*;  
visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” (TUEL)*;  
vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”*;  
visto l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;  
visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante *“Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000, n. 14, di approvazione del *“Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”*;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie 26 aprile 2024, n. 8/SEZAUT/2024/INPR, recante le linee guida per la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle città metropolitane e delle province sul rendiconto dell'esercizio 2023, ai fini dell'attuazione del medesimo articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie 27 febbraio 2025, n. 8/SEZAUT/2025/INPR, recante le linee guida per la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle città metropolitane e delle province sul rendiconto dell'esercizio 2024, ai fini dell'attuazione del medesimo articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie 18 febbraio 2026, n. 8/SEZAUT/2026/INPR, recante linee guida per la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle città metropolitane e delle province sul rendiconto dell'esercizio 2025, ai fini dell'attuazione del medesimo articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005;

viste le deliberazioni n. 218/2024/INPR, n. 98/2025/INPR e n. 52/2026/INPR con le quali la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato i termini per l'invio delle relazioni-questionario sui rendiconti 2023, 2024 e 2025, rispettivamente, al 31 ottobre 2024, 31 luglio 2025 e al 31 luglio 2026;

vista la deliberazione del 12 febbraio 2026, n. 16/2026/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato la programmazione delle attività di controllo per l'anno 2026;

vista la ripartizione fra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione, definita con decreto presidenziale del 16 febbraio 2026, n. 3;

vista l'ordinanza del 24 settembre 2026, n. 22, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Primo Referendario Bruno Lomazzi;

## FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame i questionari e le relazioni sul rendiconto 2023, 2024 e 2025 del Comune di Controguerra (TE), (2202 abitanti), acquisiti mediante il sistema *Limefit* rispettivamente in data 18 dicembre 2024 (prot. n. 4828), 30 luglio 2025 (prot. n. 3008) e 14 luglio 2026 (prot. n. 2447)

Al riguardo, l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo al risultato di amministrazione, agli equilibri, alla gestione della liquidità e dei pagamenti e all'andamento dei residui.

Sono stati, inoltre, verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli adempimenti e obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente, anche nella prospettiva di consolidamento dei conti. Tutti questi aspetti, infatti, nell'organica complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

## DIRITTO

### 1. Quadro normativo di riferimento.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (comma 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La Sezione delle autonomie di questa Corte, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, commi 166 e 167, della l. n. 266 del 2005, come modificato dal d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, con apposite *"linee guida"*, ha affermato che le Sezioni di controllo accertano *"mediante specifiche pronunce"* il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, il rispetto dei principi di sana gestione finanziaria e la presenza di gravi irregolarità contabili potenzialmente suscettibili di pregiudicare, anche prospetticamente, gli equilibri economico-finanziari dell'ente. Oggetto del giudizio è, dunque,

il “*bene pubblico*” bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

Nell’esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all’articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l’obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell’ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l’insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

## **2. Tempistica di approvazione dei rendiconti e rispetto dei parametri di deficitarietà**

Preliminarmente, si rileva che i rendiconti relativi agli esercizi 2023, 2024 e 2025, sono stati approvati rispettivamente con delibera del Consiglio comunale del 29 aprile 2024 n. 4, del 22 aprile 2025 n.7 e del 29 aprile 2026 n.7 quindi entro il termine previsto dall’art. 227 del d.lgs. del 18 agosto 2000 n. 267.

Tutti i parametri di deficitarietà (esercizio 2025), di cui al decreto interministeriale Ministero Interno-MEF del 4 agosto 2023, risultano rispettati.

## **3. Equilibri di bilancio**

In coerenza con quanto stabilito dall’articolo 162 del Tuel, l’articolo 1, comma 820 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, prevede che “*a decorrere dall’anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*”. Detti enti, ai sensi del comma 821 del medesimo articolo 1, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo; l’informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del d.lgs. n. 118 del 2011. L’equilibrio finanziario di competenza deve essere garantito non soltanto in sede di previsione, ma anche in sede di rendiconto; ne deriva che, a

consuntivo, rileva non soltanto il risultato di amministrazione conseguito dall'ente, quale sintesi complessiva della gestione finanziaria annuale, ma anche il risultato della gestione di competenza dell'esercizio considerato, che deve essere tale da assicurare la copertura delle spese con le risorse disponibili.

Con riferimento al rendiconto, si ricorda che il decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero:

- W1 Risultato di competenza;
- W2 Equilibrio di bilancio;
- W3 Equilibrio complessivo.

Tali valori W1, W2 e W3, sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3).

La verifica degli equilibri individuati dal citato decreto viene rappresentata nella tabella che segue.

*Equilibrio complessivo 2025*

|                                                                | Parte corrente (O) | Parte capitale (Z) | TOTALE<br>(W= O+Z) |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)</b>                    | 551.525,97         | -358.505,37        | 193.020,60         |
| Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio         | 34.268,15          | 0,00               | 34.268,15          |
| Risorse vincolate nel bilancio                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)</b>                     | 517.257,82         | -358.505,37        | 158.752,45         |
| Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-) | -76.483,91         | 0,00               | -76.483,91         |
| <b>Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)</b>                     | 593.741,73         | -358.505,37        | 235.236,36         |

*Fonte: Elaborazione della Sezione regionale di controllo su dati BDAP.*

Il prospetto illustra l'equilibrio complessivo che tiene conto anche degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza ed a seguito di eventi verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Nell'esercizio 2025 è stata quindi rispettata la previsione di cui all'art. 1, comma 821 della l. 145 del 2018, in quanto, il Comune ha conseguito un risultato di competenza dell'esercizio (W1) positivo, tale per cui si può considerare in equilibrio finanziario. Si evidenzia inoltre, che l'Ente nell'esercizio 2025, riesce a garantire un saldo positivo dell'equilibrio di bilancio (W2) e di quello complessivo (W3), riuscendo quindi ad assicurare l'integrale copertura dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti.

Si rileva, tuttavia, come in relazione all'equilibrio di parte corrente la voce "AA) *Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente*" non risulta valorizzata con riferimento alla quota di disavanzo (euro 28.200,15) derivante dal riaccertamento straordinario dei residui ex art. 3, c. 7, d.lgs. 118/2011, approvato con delibera consiliare del 29 maggio 2015, n.12. Difatti, con la suddetta deliberazione è stato determinato un disavanzo da riaccertamento, pari a euro -856.004,46 e contestualmente approvato un piano di recupero trentennale redatto secondo le regole fissate dal D.M. 2 aprile 2015, art. 4., che prevede l'applicazione di una quota annuale da ripianare pari a euro 28.200,15, da iscrivere come prima voce della spesa, nel bilancio di previsione di ogni esercizio ricompreso nel piano.

Tale somma, tuttavia, in base a quanto dichiarato dall'Organo di Revisione, nelle relazioni ai rendiconti 2023, 2024 e 2025 viene stanziata sulla missione 20, al capitolo 700/1 denominato "*Ripiano disavanzo tecnico – codice 20.03-1.10.01.99.99*" sul quale lo stesso Revisore dichiara "*che non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nell'avanzo di amministrazione*".

Si invita l'Ente a collocare correttamente tale voce nei documenti contabili, in modo da garantire (oltre alla trasparenza, veridicità e correttezza dei dati) che le informazioni finanziarie siano presentate in modo ordinato e trasparente e, di conseguenza, che la disposizione delle voci rispetti gli schemi ufficiali (missioni, programmi, titoli ecc.).

#### 4. Risultato di amministrazione e sua composizione

Il risultato di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e ridotto dei residui passivi. Tale risultato va diminuito delle risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato suddiviso in spesa di parte corrente e spesa in conto capitale.

L'importo del suddetto risultato è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.

Di seguito si riporta la tabella sul risultato di amministrazione.

##### *Risultati di amministrazione 2023-2024-2025*

|                         | Gestione 2023 |              |              | Gestione 2024 |              |              | Gestione 2025 |              |              |
|-------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|                         | Residui       | Competenza   | Totale       | Residui       | Competenza   | Totale       | Residui       | Competenza   | Totale       |
| Fondo cassa all'1/1     |               |              | 1.140.115,34 |               |              | 1.150.270,30 |               |              | 889.600,25   |
| Riscossioni             | 1.807.051,63  | 3.000.525,10 | 4.807.576,73 | 1.260.569,08  | 3.057.345,86 | 4.317.914,94 | 1.468.237,27  | 4.559.359,10 | 6.027.596,37 |
| Pagamenti               | 1.251.607,82  | 3.545.813,95 | 4.797.421,77 | 1.649.489,75  | 2.929.095,24 | 4.578.584,99 | 1.941.175,02  | 3.206.232,05 | 5.147.407,07 |
| Saldo di cassa al 31/12 |               |              | 1.150.270,30 |               |              | 889.600,25   |               |              | 1.769.789,55 |

|                                                  |              |              |                     |              |              |                     |              |              |                     |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|
| Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate |              |              | 0,00                |              |              | 0,00                |              |              | 0,00                |
| <b>Fondo cassa al 31/12</b>                      |              |              | 1.150.270,30        |              |              | 889.600,25          |              |              | 1.769.789,55        |
| Residui attivi                                   | 2.882.310,40 | 2.077.265,79 | 4.959.576,19        | 3.662.540,47 | 1.095.478,33 | 4.758.018,80        | 3.104.572,97 | 1.534.547,38 | 4.639.120,35        |
| Residui passivi                                  | 1.174.764,27 | 2.219.307,37 | 3.394.071,64        | 1.674.800,06 | 1.944.620,89 | 3.619.420,95        | 1.636.858,03 | 1.580.970,25 | 3.217.828,28        |
| FPV per spese correnti                           |              |              | 339.555,12          |              |              | 175.709,94          |              |              | 170.560,21          |
| FPV per spese in conto capitale                  |              |              | 659.420,65          |              |              | 5.500,00            |              |              | 1.146.695,12        |
| <b>Risultato di amministrazione al 31/12</b>     |              |              | <b>1.716.799,08</b> |              |              | <b>1.846.988,16</b> |              |              | <b>1.873.826,29</b> |

Fonte: Elaborazione della Sezione regionale di controllo su dati BDAP.

Nel 2025, rispetto all'esercizio precedente, si registra, un aumento sia delle riscossioni che dei pagamenti e una giacenza di cassa di fine anno praticamente raddoppiata rispetto a quella del 2024. Per quanto attiene alla gestione dei residui, i dati disponibili evidenziano una riduzione sia dei residui attivi che passivi, con un FPV di parte capitale crescente rispetto all'esercizio precedente.

Si riscontra, infine, nel biennio 2024 e 2025, un miglioramento del risultato di amministrazione rispetto all'esercizio 2023.

Quanto alla destinazione del risultato di amministrazione, i dati BDAP, mostrano la situazione di seguito rappresentata.

Composizione risultato di amministrazione

|                                                | 2023                | 2024                | 2025                |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Risultato di amministrazione                   | <b>1.716.799,08</b> | <b>1.846.988,16</b> | <b>1.873.826,29</b> |
| Accantonamenti                                 | 1.940.249,78        | 2.034.369,01        | 1.941.945,05        |
| Vincoli                                        | 175.955,00          | 175.955,00          | 175.955,00          |
| parte destinata agli investimenti              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Risultato di amministrazione parte disponibile | -399.405,70         | -363.335,85         | -244.073,76         |

Fonte: Elaborazione della Sezione sui dati estrapolati da BDAP

Con riferimento al disavanzo registrato negli esercizi oggetto di analisi, si richiama quanto già evidenziato nella precedente deliberazione n. 121/2024/PRSE relativa ai rendiconti 2021 e 2022. In tale sede è stato rilevato che, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui disposto con deliberazione della Giunta comunale n. 50 del 30 aprile 2015, l'Ente ha determinato un disavanzo di amministrazione pari a euro 846.004,50. Per il ripiano di tale disavanzo, il Consiglio comunale, con deliberazione n. 12 del 29 maggio 2015, ha approvato un piano di recupero articolato in 30 quote annuali costanti di euro 28.200,15 ciascuna, ai sensi del D.M. 2 aprile 2015.

Dall'esame dei dati riportati nella tabella seguente emerge che il Comune ha rispettato il piano di recupero del disavanzo e in particolare, il disavanzo effettivamente registrato risulta

costantemente inferiore rispetto a quello programmato, evidenziando un andamento più favorevole rispetto alle previsioni del piano. Al 31 dicembre 2025, l'Ente presenta infatti un risultato di amministrazione della parte disponibile significativamente migliore rispetto all'obiettivo di recupero stabilito dalla normativa vigente e dal piano di recupero adottato.

Tabella n. 5 – Risultato di amministrazione - parte disponibile.

|                       | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Disavanzo Programmato | -827.804,31 | -799.604,16 | -771.404,01 | -743.203,86 | -715.003,71 | -686.803,56 | -658.603,41 | -630.403,26 | -602.203,11 | -574.002,96 | -545.802,81 |
| Disavanzo registrato  | -817.504,35 | -789.304,20 | -761.104,05 | -733.203,40 | -705.003,25 | -674.407,36 | -647.641,07 | -416.786,03 | -399.405,70 | -363.335,85 | -244.073,76 |

Fonte: elaborazione della Sezione su dati BDAP, nota Ente prot. n. 3699 del 6 giugno 2022 e delibera consiliare n. 12 del 29 maggio 2015.

La parte accantonata risulta ripartita come di seguito rappresentato:

|                                                                                     | 2023                | 2024                | 2025                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Fondo crediti di dubbia esigibilità                                                 | 1.108.987,25        | 1.253.777,54        | 1.138.476,11        |
| Fondo anticipazioni liquidità                                                       | 704.346,68          | 682.338,63          | 659.976,82          |
| Fondo contenzioso                                                                   | 0,00                | 25.000,00           | 25.000,00           |
| Fondo perdite società partecipate                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| FGDC                                                                                | 65.115,13           | 0,00                | 7.713,52            |
| Indennità di fine mandato                                                           | 6.940,64            | 8.044,64            | 9.148,64            |
| Fondo obiettivi di finanza pubblica                                                 |                     |                     | 6.068,00            |
| Ripiano Disavanzo Tecnico                                                           | 28.200,15           | 28.200,15           | 28.200,15           |
| Adeguamento Contrattuale                                                            | 5.000,00            | 15.000,00           | 45.000,00           |
| Quota FAL liberata nell'esercizio da iscrivere in Entrata nell'esercizio successivo | 21.659,93           | 22.008,05           | 22.361,81           |
| <b>Totale parte accantonata</b>                                                     | <b>1.833.804,02</b> | <b>2.034.369,01</b> | <b>1.941.945,05</b> |

Fonte: Elaborazione della Sezione sui dati estrapolati da BDAP

Con particolare riferimento all'esercizio 2025, l'importo del FCDE, pari ad euro 1.138.476,11 corrisponde al 58 per cento del totale dei residui attivi presenti ai Titoli 1 e 3.

In particolare, dall'analisi del prospetto contabile "All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità" trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP, concernente la composizione dell'accantonamento al fondo nel rendiconto 2025, si evidenzia che nel Titolo 1 l'importo accantonato (euro 1.138.476) è pari all'81 per cento dei residui mantenuti (euro 1.400.779) di cui euro 450.303 relativi alla competenza ed euro 950.476 relativi ad esercizi precedenti. Tale accantonamento si riferisce per intero alla Tipologia 101 "Imposte tasse e proventi assimilati". Relativamente al Titolo 3, non risultano somme accantonate, a fronte di una quantità di residui pari a euro 558.059 di cui euro 144.010 relativi alla tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti" ed euro 414.049, relativi alla tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni".

Nelle tabelle che seguono è riportato l'andamento della riscossione, in conto competenza e in conto residui, per l'esercizio 2025.

Andamento riscossioni nell'esercizio 2025

|                                | Titolo       | Titolo     | Titolo     | Titolo       | Titolo | Titolo     | Titolo | Titolo       |
|--------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------|------------|--------|--------------|
|                                | I            | II         | III        | IV           | V      | VI         | VII    | IX           |
| Accertamenti                   | 2.237.320,36 | 157.140,35 | 700.530,40 | 1.411.571,26 | 0,00   | 133.590,00 | 0,00   | 1.453.754,11 |
| Residui iniziali               | 1.505.505,22 | 169.453,52 | 129.478,93 | 2.549.818,01 | 0,00   | 375.249,61 | 0,00   | 28.513,51    |
| Riscossioni in C/competenza    | 1.787.017,63 | 93.427,18  | 245.224,15 | 846.462,13   | 0,00   | 133.590,00 | 0,00   | 1.453.638,01 |
| Riscossioni in C/residui       | 368.551,26   | 50.812,35  | 26.725,85  | 1.022.147,81 | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         |
| Grado riscossione a competenza | 79,87        | 59,45      | 35,01      | 59,97        | 0,00   | 100,00     | 0,00   | 99,99        |
| Grado di riscossione a residui | 24,48        | 29,99      | 20,64      | 40,09        | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00         |

Fonte: BDAP

Come rappresentato nelle sopra esposte tabelle, emerge che l'Ente, nell'esercizio 2025, ha registrato un grado di riscossione nella gestione di competenza dei Titoli 1 e 3 rispettivamente pari all'80 per cento e al 35 per cento ed una capacità di riscossione in conto residui per i medesimi titoli, rispettivamente pari al 24 per cento e al 21 per cento. I valori iscritti ai Titoli 1 e 3 rappresentano il 42 per cento del complesso dei residui.

La percentuale di riscossione dei crediti residui dei Titoli 1 e 3 costituisce un indicatore finanziario di particolare rilevanza non solo per le risorse che il Comune riesce ad incassare grazie all'adozione di iniziative finalizzate al contrasto dell'evasione tributaria ed extra-tributaria, ma anche in ragione del calcolo del FCDE, direttamente collegato alla percentuale di mancata riscossione dei crediti residui su base quinquennale. Bassi tassi di riscossione determinano, pertanto, la necessità di un rilevante accantonamento al FCDE in sede di rendiconto e il conseguente "congelamento" di risorse da destinare - sostanzialmente - alla copertura del rischio evasione.

In riferimento alla contabilizzazione del Fondo anticipazioni di liquidità (FAL), la somma accantonata nei rendiconti in analisi, non coincide con l'importo residuo del debito comunicato da Cassa depositi e prestiti (nota acquisita al protocollo di questa Sezione con l'identificativo n. 207 del 21 gennaio 2025) così come già segnalato da questa Sezione nella precedente deliberazione relativa all'analisi dei rendiconti 2021/2022 come di seguito evidenziato.

| VOCI                                                     | 2023       | 2024       | 2025       |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Fondo anticipazione di liquidità iscritto nel rendiconto | 704.346,68 | 682.338,63 | 659.976,82 |
| Debito residuo risultante da comunicazioni CDP           | 734.371,50 | 712.363,45 | 690.001,64 |

Fonte: BDAP, nota Cassa Depositi e Prestiti n. 207 del 21 gennaio 2025.

In merito invece alla corretta contabilizzazione del FAL, l'Ente, negli esercizi 2023, 2024 e 2025, ha provveduto ad accantonare le risorse liberate a seguito della riduzione del FAL in un'apposita voce denominata "Quota FAL liberata nell'esercizio, da iscrivere in Entrata nell'esercizio successivo" così come previsto all'art. 52, comma 1-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021.

L'Ente presenta nel risultato di amministrazione alla voce "*Fondo contenzioso*" un importo pari ad euro 25.000,00 per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze, ritenuto congruo dal Revisore così come specificato nella relazione in quanto determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h).

Per quanto riguarda il fondo garanzia debiti commerciali si rimanda alle considerazioni contenute nel successivo paragrafo 7 sui tempi di pagamento.

In merito alle somme contenute nel fondo per indennità di fine mandato e nel fondo per adeguamenti contrattuali, il Revisore nel questionario al rendiconto ha dichiarato di avere verificato la congruità di tali accantonamenti.

Relativamente alla somma di euro 28.200,15, denominata "Ripiano disavanzo tecnico", come già evidenziato precedentemente, l'Oref, nella relazione al rendiconto 2025, precisa quanto segue: "*ogni anno nel bilancio di previsione viene stanziata la quota annuale del ripiano del disavanzo per l'importo di € 28.200,15 al cap. 700/1 denominato "Ripiano Disavanzo Tecnico" - codice 20.03-1.10.01.99.999, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nell'avanzo di amministrazione*".

I vincoli risultano valorizzati complessivamente per euro 175.955,00 e fanno riferimento per intero alla voce "*Fondo per gli enti locali in disavanzo amministrativo da F.A.L.*".

In merito a tale fondo, nella precedente deliberazione in seguito ad apposita richiesta di delucidazioni della Sezione, l'Ente aveva specificato (nota prot. n. 2838 del 2022) che "*dal prospetto denominato «Riparto Fondo ex articolo 52, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106», allegato al decreto n. 73 del 2021 di attuazione della sentenza costituzionale n. 80 del 2021, è risultato che il Comune ha usufruito di un contributo a fondo perduto pari a € 175.955,00. Tale contributo non è stato richiesto dall'Ente in quanto si ritiene non dovuto. Di conseguenza si è provveduto ad accantonare la relativa somma incassata nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione*".

Infine, l'Ente presenta nel risultato di amministrazione un fondo pluriennale vincolato in parte corrente pari a euro 170.560,21 e in parte capitale pari a euro 1.146.695,12. A tal proposito, l'Organo di revisione nel parere al rendiconto 2025 ha dichiarato di avere accertato con la tecnica del campionamento la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine

alla imputazione e re-imputazione di impegni e di residui passivi coperti dal FPV ed il rispetto della normativa di riferimento.

Tanto rappresentato, la Sezione ricorda come l'adeguata quantificazione dei fondi vincolati ed accantonati sia funzionale alla corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile e fondamentale per preservare la gestione da potenziali squilibri di competenza e di cassa. Si richiama, pertanto, l'attenzione dell'Organo di revisione sulla necessità di una verifica puntuale dei suddetti fondi, in ossequio alle disposizioni di legge e nel rispetto del principio della prudenza.

## 5. Gestione della liquidità

La situazione di cassa, coincidente tra scritture contabili dell'Ente e conto del tesoriere, risulta essere quella di seguito rappresentata.

|                        | 2023         | 2024       | 2025         |
|------------------------|--------------|------------|--------------|
| Fondo di cassa         | 1.150.270,30 | 889.600,25 | 1.769.789,55 |
| Di cui fondi vincolati | 376.294,17   | 31.950,49  | 690.942,78   |

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati Limefit e Relazioni del revisore

La gestione di cassa del Comune presenta negli esercizi in esame un consistente saldo positivo, senza fare ricorso all'anticipazione di tesoreria e né all'utilizzo di risorse vincolate per la copertura di spesa corrente.

La cassa vincolata si determina come differenza fra i residui attivi riguardanti entrate vincolate al 31 dicembre di ogni anno e la somma del fondo pluriennale vincolato con i residui passivi relativi a capitoli vincolati; le entrate vincolate sono, peraltro, solo quelle rientranti – come pure sottolineato dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 31/2015 – nella tipologia di cui all'art. 180, comma 3, lett. d) del Tuel (es. somme vincolate derivanti da trasferimenti da Stato, Regione, Ue, amministrazioni pubbliche, le entrate e spese vincolate *ex lege* come le sanzioni per violazioni al codice della strada, per la quota del 50%, le somme da alienazioni, per la quota del 10%, ecc.).

Al riguardo, questa Sezione evidenzia che la quantificazione della cassa vincolata è un adempimento estremamente importante per garantire, in ogni momento, il pagamento delle spese vincolate per le quali è stato già registrato il correlato incasso. Pertanto, si raccomanda un costante monitoraggio della cassa vincolata sia in termini di quantificazione che di reintegro della quota eventualmente utilizzata per spese correnti.

## 6. Analisi dei residui

Con riferimento all'analisi della gestione dei residui, l'Organo di revisione, nelle relazioni ai rendiconti degli esercizi 2023, 2024 e 2025, ha attestato che l'Ente ha provveduto all'effettuazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre di ciascun esercizio.

Con specifico riguardo al rendiconto 2024, la Sezione evidenzia di aver già esaminato la gestione dei residui attivi e passivi risultanti al 31 dicembre 2024, prima ancora dell'approvazione del rendiconto 2025 da parte dell'Ente. Nella tabella seguente è riportata proprio la composizione dei residui al 31/12/2024, distinta per anno di provenienza.

Residui attivi e passivi detenuti al 31/12/2024

|                                                                              | <b>Esercizi<br/>Precedenti</b> | <b>2021</b>       | <b>2022</b>       | <b>2023</b>         | <b>2024</b>         | <b>Totali</b>       |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 835.605,88                     | 62.181,17         | 112.566,57        | 109.591,77          | 385.559,83          | 1.505.505,22        |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                            | 48.278,98                      | 5.370,75          | 15.644,02         | 27.757,62           | 72.402,15           | 169.453,52          |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                           | 38.133,67                      | 11.569,98         | 19.436,92         | 44.122,15           | 16.216,21           | 129.478,93          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                         | 325.830,11                     | 148.172,65        | 487.062,32        | 1.335.297,31        | 253.455,62          | 2.549.818,01        |
| Titolo 6 - accensione prestiti                                               | 1.131,36                       | 5.752,95          | 4.262,28          | 0,00                | 364.103,02          | 375.249,61          |
| Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro                         | 24.560,16                      | 0,00              | 211,85            | 0,00                | 3.741,50            | 28.513,51           |
| <b>Totali</b>                                                                | <b>1.273.540,16</b>            | <b>233.047,50</b> | <b>639.183,96</b> | <b>1.516.768,85</b> | <b>1.095.478,33</b> | <b>4.758.018,80</b> |
| Titolo 1 Spese correnti                                                      | 6.275,83                       | 3.292,70          | 6.257,03          | 73.664,99           | 644.826,63          | 734.317,18          |
| Titolo 2 spese in conto capitale                                             | 168.092,88                     | 15.633,62         | 483.409,87        | 916.753,83          | 1.285.338,36        | 2.869.228,56        |
| Titolo 4 Rimborso di prestiti                                                | 0,00                           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Titolo 7 uscite per conto terzi                                              | 574,00                         | 0,00              | 220,51            | 614,80              | 14.455,90           | 15.865,21           |
| <b>Totali</b>                                                                | <b>174.942,71</b>              | <b>18.926,32</b>  | <b>489.887,41</b> | <b>991.033,62</b>   | <b>1.944.620,89</b> | <b>3.619.410,95</b> |

Fonte: Questionario rendiconto 2024

Come già evidenziato da questa Sezione nella precedente deliberazione relativa ai rendiconti 2020 e 2021 (Del. n. 121/2024/PRSE), l'Ente, in merito alle entrate proprie, continua a detenere nell'esercizio 2024 una rilevante quantità di residui al titolo primo, derivanti per più della metà

da esercizi antecedenti al 2021 e imputabili quasi esclusivamente alla mancata riscossione della TARI.

Residui TARI ante 2021

| Capitolo      | Accertamento | Data       | Descrizione      | Importo           |
|---------------|--------------|------------|------------------|-------------------|
| 80            | 56           | 31/12/2010 | TASSA RSU 2010   | 42.303,00         |
| 80            | 33           | 31/12/2011 | RUOLO TARSU 2011 | 72.508,77         |
| 80            | 175          | 31/12/2012 | RUOLO TARSU 2012 | 71.665,96         |
| 80            | 243          | 31/12/2013 | TARES 2013       | 85.740,24         |
| 80            | 245          | 31/12/2014 | TARI 2014        | 95.699,52         |
| 80            | 66           | 22/07/2015 | TARI 2015        | 98.196,26         |
| 80            | 7            | 18/07/2016 | TARI 2016        | 75.222,20         |
| 80            | 2            | 17/07/2017 | TARI 2017        | 58.167,03         |
| 80            | 5            | 03/09/2018 | TARI 2018        | 50.985,27         |
| 80            | 4            | 21/08/2019 | TARI 2019        | 71.047,96         |
| 80            | 8            | 14/09/2020 | TARI 2020        | 113.613,11        |
| <b>Totale</b> |              |            |                  | <b>835.149,32</b> |

Fonte: Elenco residui attivi al 31/12/2024

Risultano consistenti anche le somme non riscosse per i periodi successivi come di seguito rappresentato.

Residui TARI 2021/2024

| Capitolo      | Accertamento | Data       | Descrizione    | Importo           |
|---------------|--------------|------------|----------------|-------------------|
| 80            | 5            | 01/09/2021 | TARI ANNO 2021 | 62.181,17         |
| 80            | 6            | 02/09/2022 | TARI ANNO 2022 | 112.566,57        |
| 80            | 13           | 30/12/2023 | TARI ANNO 2023 | 105.325,22        |
| 80            | 15           | 31/12/2024 | TARI ANNO 2024 | 187.348,76        |
| <b>Totale</b> |              |            |                | <b>467.421,72</b> |

Fonte: Elenco residui attivi al 31/12/2024

A fronte di questa elevata quantità di residui, l'Ente come già evidenziato in precedenza ha provveduto ad accantonare al FCDE un importo di euro 1.253.778 pari all'83 per cento dei residui mantenuti al titolo primo (euro 1.505.505).

Relativamente alle entrate extratributarie, si rileva che la quasi totalità dei residui antecedenti all'esercizio 2022, fa riferimento al capitolo 226 denominato "Rimborso ATO Teramano rate mutui pagati per impianti depurazione e fognatura" come di seguito rappresentato:

| Capitolo | Anno       | Accertamento | Descrizione                                                                               | Importo   |
|----------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 226      | 31/12/2018 | 22           | Rimborso ATO teramano rete mutui pagati per impianti depurazione e fognatura              | 16.421,91 |
| 226      | 31/12/2019 | 33           | Rimborso ATO teramano rete mutui pagati per impianti depurazione e fognatura - quota 2019 | 10.467,88 |

|               |            |    |                                                                                           |                  |
|---------------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 226           | 31/12/2020 | 20 | Rimborso ATO teramano rete mutui pagati per impianti depurazione e fognatura – quota 2020 | 10.467,88        |
| 226           | 31/12/2021 | 18 | Rimborso ATO teramano rete mutui pagati per impianti depurazione e fognatura – quota 2021 | 10.467,88        |
| <b>TOTALE</b> |            |    |                                                                                           | <b>47.825,55</b> |

Fonte: Elenco residui attivi

In merito ai residui legati alla gestione della Tari la Sezione aveva nella precedente deliberazione relativa all'analisi dei rendiconti 2021/2022 già raccomandato di realizzare adeguate attività al fine di ridurre l'importo di questi residui.

La Sezione, a tale proposito, con nota del 22 gennaio 2026, prot. n. 209 ha chiesto all'Ente chiarimenti in merito.

Il Comune, con nota del 26 gennaio 2026, prot. n.247 ha fatto presente quanto segue:

***“Evoluzione della consistenza dei residui e attività di riscossione***

*I crediti relativi alla tassa rifiuti sono stati oggetto nel tempo di progressiva attività di gestione, recupero e revisione.*

*In particolare:*

- *i residui TARSU relativi all'anno 2009 risultano pari a zero;*
- *i residui TARSU riferiti alle annualità dal 2010 al 2012 ammontano complessivamente a euro 186.477,73 e rispetto alla consistenza dei residui TARSU pari a euro 437.197,00 in sede di riaccertamento straordinario, si registra quindi una riduzione complessiva di euro 250.719,27.*
- *I residui Tares/Tari anni dal 2013 al 2019 ammontano ad euro 535.058,48, di cui:*
  - *le somme complessivamente affidate a Equitalia Riscossione S.p.A. per le annualità dal 2013 al 2019 ammontano a euro 502.879,88;*
  - *gli importi oggetto di insinuazione al passivo nelle procedure concorsuali, gestiti direttamente dall'Ufficio Tributi, ammontano a euro 53.398,00.*

*Pertanto, per le annualità 2013 al 2019 la somma iscritta a ruolo coattivo ammonta ad euro 556.277,88 rispetto a 535.058,48 euro iscritta nel Rendiconto;*

- *Anno 2020 residuo euro 71.047,96 - avvisi di Accertamento emessi dall'Ente da iscrivere a ruolo coattivo euro 106.249,00.*

*Tale andamento dimostra in modo oggettivo che l'Ente ha posto in essere nel tempo un processo di progressiva revisione qualitativa dei residui, procedendo a riscossioni, stralci e rivalutazioni delle posizioni in coerenza con i principi contabili.*

***Attività in essere sulla gestione dei crediti e presidio amministrativo***

*Con riferimento alle attività di recupero coattivo, si rappresenta che a partire dalle annualità 2013 e seguenti l'Ente ha proceduto all'affidamento a Equitalia Riscossione S.p.A. di carichi relativi alla tassa rifiuti per un importo complessivo pari a euro 502.879,88.*

*Tali posizioni risultano tuttora inserite nei flussi ordinari di gestione dell'agente della riscossione e sono oggetto delle attività previste dalla normativa vigente (notifica degli atti, procedure cautelari ed esecutive, gestione delle sospensioni e delle comunicazioni di inesigibilità).*

*Parallelamente, l'Ente gestisce direttamente, tramite l'Ufficio Tributi, le posizioni afferenti alle procedure concorsuali per un importo complessivo pari a euro 53.398,00, mediante presentazione delle domande di insinuazione al passivo e costante monitoraggio degli esiti delle procedure.*

*Con riferimento ai residui attivi afferenti alle annualità 2010, 2011 e 2012, si rappresenta che la loro consistenza complessiva risulta sensibilmente ridotta rispetto agli importi originariamente mantenuti in sede di riaccertamento straordinario, a conferma del progressivo processo di revisione, recupero e verifica della reale esigibilità dei crediti.*

*La permanenza di una quota residuale di tali partite è riconducibile alle fisiologiche complessità che caratterizzano il recupero dei crediti tributari risalenti nel tempo (irreperibilità dei contribuenti, procedure concorsuali, situazioni economiche compromesse, esiti negativi delle azioni esecutive), circostanze che non incidono sulla correttezza della gestione contabile, atteso che il relativo rischio finanziario risulta integralmente presidiato mediante accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità.*

*L'Ente continua in ogni caso a mantenere un monitoraggio attivo su tali posizioni, valutandone periodicamente la sussistenza dei presupposti di esigibilità e procedendo, ove ne ricorrano le condizioni, al loro eventuale stralcio secondo i criteri previsti dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011).*

#### **Residui ATO – crediti verso Ruzzo Reti S.p.A.-**

*Con riferimento ai residui attivi afferenti ai rapporti con l'ATO / Gestore del Servizio Idrico Integrato (RuzzoReti S.p.A.), si rappresenta che gli stessi trovano origine negli oneri connessi all'ammortamento dei mutui contratti dal Comune per la realizzazione di opere del servizio idrico integrato, trasferiti al gestore ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006 e della relativa convenzione di gestione.*

*In particolare, alla data del 31/12/2021 risultava un credito complessivo pari a euro 61.159,13, riconosciuto formalmente dalla società Ruzzo Reti S.p.A. e oggetto di specifico accordo di rateizzazione sottoscritto in data 08/03/2022 e approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 24/05/2022.*

*L'accordo prevede il rimborso del debito in n. 12 rate semestrali, maggiorate di interessi, con scadenze fino al 30/09/2027, configurando pertanto un credito certo, liquido ed esigibile, assistito da idoneo titolo giuridico.*

*Pertanto, alla luce di quanto sopra, tali residui sono supportati da un'obbligazione contrattuale formalizzata tra enti pubblici, e sono oggetto di costante monitoraggio da parte dell'ufficio finanziario in relazione al rispetto del piano di rientro concordato."*

Con riferimento ai residui attivi e passivi detenuti al 31/12/2025, si evidenzia che il Comune continua ancora a detenere un'elevata quantità di somme a residuo a titolo primo, con particolare riferimento alla TARI, così come evidenziato nella tabella seguente, sebbene in evidente contrazione nell'ultimo esercizio.

Residui attivi e passivi detenuti al 31/12/2025

|                                                                              | <b>Esercizi<br/>Precedenti</b> | <b>2022</b>       | <b>2023</b>       | <b>2024</b>         | <b>2025</b>         | <b>Totali</b>       |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 628.261,03                     | 104.907,57        | 103.138,72        | 114.168,91          | 450.302,73          | 1.400.778,96        |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                                            | 53.649,73                      | 15.644,02         | 26.217,62         | 23.129,80           | 63.713,17           | 182.354,34          |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                                           | 32.046,51                      | 19.436,92         | 41.819,20         | 9.450,45            | 455.306,25          | 558.059,33          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                                         | 425.271,93                     | 228.625,49        | 753.972,34        | 121.069,61          | 565.109,13          | 2.094.048,50        |
| Titolo 6 - accensione prestiti                                               | 6.884,31                       | 4.262,28          | 0,00              | 364.103,02          | 0,00                | 375.249,61          |
| Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro                         | 24.560,16                      | 211,85            | 0,00              | 3.741,50            | 116,10              | 28.629,61           |
| <b>Totali</b>                                                                | <b>1.170.673,67</b>            | <b>373.088,13</b> | <b>925.147,88</b> | <b>635.663,29</b>   | <b>1.534.547,38</b> | <b>4.639.120,35</b> |
| Titolo 1 Spese correnti                                                      | 4.020,17                       | 6.235,74          | 31.044,21         | 113.760,73          | 527.771,74          | 682.832,59          |
| Titolo 2 spese in conto capitale                                             | 166.407,23                     | 189.615,69        | 148.159,85        | 976.489,61          | 521.689,01          | 2.002.361,39        |
| Titolo 7 uscite per conto terzi                                              | 510,00                         | 0,00              | 614,80            | 0,00                | 531.509,50          | 532.634,30          |
| <b>Totali</b>                                                                | <b>170.937,40</b>              | <b>195.851,43</b> | <b>179.818,86</b> | <b>1.090.250,34</b> | <b>1.580.970,25</b> | <b>3.217.828,28</b> |

Fonte: Questionario rendiconto 2025

In particolare, si segnala come a fronte di un totale dei residui attivi del titolo primo pari a euro 1.400.778,96, le somme riferite alla riscossione della TARI ammontano a euro 940.031,22 (al netto dei residui dell'esercizio 2025, pari a euro 210.568,77), di cui euro 628.261,03 relativi ad annualità antecedenti al 2022. Quindi, si rileva una contrazione dei residui Tari maggiormente datati (oltre l'ultimo quadriennio) per un importo pari a 206.888,29 euro.

Con riferimento al Titolo III, l'incremento dei residui attivi è riconducibile principalmente all'esercizio 2025 e, in particolare, alle somme ancora da incassare sul capitolo 363, relativo ai proventi derivanti dalla vendita di loculi cimiteriali, per un importo pari a euro 351.500,00.

Per quanto riguarda, invece, i residui attivi iscritti al capitolo 226, denominato "*Rimborso ATO Teramano rate mutui pagati per impianti di depurazione e fognatura*", al 31/12/2025 essi risultano in diminuzione rispetto all'esercizio precedente, attestandosi a euro 32.046,51.

Da segnalare inoltre la presenza di residui attivi sul Titolo 4, per un importo pari a euro 2.094.048,50 (circa il 45 per cento dei residui totali) e di residui passivi sul Titolo 2, pari a euro 2.002.361,39 (circa il 62 per cento dei residui totali).

La Sezione, nel prendere atto di quanto rappresentato dall'ente relativamente all'esercizio 2024 e in base a quanto rilevato nell'esercizio 2025, richiama l'attenzione sulla correlata esigenza di operare una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei residui attivi, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione possa essere prevista con un ragionevole grado di certezza; infatti, al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell'Amministrazione locale, il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell'inserimento in bilancio dei residui attivi, il Comune debba procedere ad una specifica operazione di riaccertamento tesa a verificare lo stato delle posizioni creditorie. Il mantenimento di residui attivi inesigibili nel conto del bilancio incide sull'attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione dell'avanzo di amministrazione (art. 187 del Tuel). In ogni caso, al fine di garantire gli equilibri della gestione finanziaria, in presenza di residui attivi risalenti nel tempo che potrebbero essere di dubbia sussistenza, occorre attivare per tempo idonee procedure di ricognizione e verifica delle singole posizioni creditorie finalizzate al loro progressivo esaurimento. Pertanto, la Sezione invita il Comune a vigilare attentamente sul riaccertamento dei crediti mantenuti in bilancio, alla luce dei potenziali riflessi negativi di un loro improprio mantenimento sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto dell'Ente.

## **7. Componente perequativa TARI**

Dall'esame del questionario relativo al rendiconto dell'esercizio 2025 è emerso che l'Ente ha dichiarato di aver contabilizzato la componente perequativa della TARI tra le entrate correnti del Titolo 3, in apposita posta separata rispetto al tributo ordinario così come previsto dalle disposizioni contenute nella Deliberazione ARERA n. 386/2023 del 3 agosto 2023, recante *"Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani"* che ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le componenti perequative applicate alla TARI e disciplinato i correlati obblighi di versamento alla CSEA.

L'Ente ha altresì dichiarato di aver provveduto, in relazione alla correlata obbligazione di riversamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) della predetta componente perequativa, da effettuarsi nell'esercizio successivo, ad accantonare nel risultato di amministrazione, alla voce B) "Parte accantonata", un importo corrispondente all'obbligazione medesima.

Tuttavia, dall'analisi della composizione della parte accantonata del risultato di amministrazione, non risulta evidenziato alcun accantonamento riferibile alla suddetta

componente perequativa, né sono rinvenibili poste che consentano di ricondurre, anche indirettamente, l'importo dichiarato a tale specifica finalità.

Alla luce di quanto sopra, si rileva una discrasia tra quanto dichiarato dall'Ente in sede di compilazione del questionario e le risultanze del rendiconto dell'esercizio 2025, non essendo rinvenibile, nell'ambito della parte accantonata del risultato di amministrazione, uno specifico accantonamento riferibile all'obbligazione di riversamento alla CSEA delle componenti perequative TARI riscosse e non ancora versate alla data del 31 dicembre 2025.

## **8. Tempi di pagamento**

In merito al rispetto dei termini di legge in materia di tempi di pagamento si rammenta che, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti comportanti impegni, ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio (art. 183, comma 8 del Tuel). Con riferimento a tanto, peraltro, la Sezione ricorda che, proprio a partire dall'esercizio 2021, incombono accantonamenti obbligatori sugli Enti che non rispettano i tempi medi di pagamento e non riducono in maniera congrua il debito residuo. L'art. 1, comma 859 e seguenti, della legge n. 145 del 2018 (come modificati dall'art. 1, commi 854 e 855, della legge n. 160 del 2019) ha infatti introdotto, a partire dal 28 febbraio 2021, misure più severe a garanzia dell'effettività dei pagamenti, nel rispetto della tempistica fissata a livello europeo, prevedendo la creazione di uno specifico "Fondo di garanzia dei debiti commerciali", quale nuovo accantonamento atto a limitare la capacità di spesa degli Enti locali non in regola con i pagamenti, con lo scopo di assicurare che la capacità di spesa non ecceda l'effettiva disponibilità di cassa, su cui non sarà possibile disporre impegni e pagamenti.

In particolare, ai sensi della legge sopra richiamata, i due parametri che importano il suddetto obbligo di accantonamento, qualora non rispettati entrambi, sono:

- la mancata riduzione del 10 per cento dello *stock* dei debiti commerciali scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente rispetto a quello del secondo esercizio precedente (la percentuale da applicare è fissa, ed è stabilita nella misura del 5 per cento. Tuttavia, l'obbligo di accantonamento non si applica se il debito commerciale residuo scaduto al 31.12 non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute, cd. debito fisiologico);
- il mancato rispetto dei tempi di pagamento, ove l'indicatore annuale di ritardo dei tempi di pagamento dell'esercizio precedente risulti superiore al termine di 30 giorni previsto dall'art. 4, del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. In tal caso, la percentuale da applicare è diversificata in funzione della gravità del ritardo (5 per cento per il ritardo superiore a 60 giorni, 3 per cento

per il ritardo da 31 a 60 giorni, 2 per cento per il ritardo da 11 a 30 giorni, 1 per cento per il ritardo da 1 a 10 giorni).

Inoltre, si ricorda che per effetto delle modifiche apportate al comma 862 ad opera dell'articolo 2, comma 4-quater, del dl 183/2020, il Fondo di garanzia "a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione" per rimanervi, in base al comma 863, fino al venire meno delle cause che ne hanno obbligato il calcolo (tempi di pagamento e *stock* di debito scaduto) secondo le indicazioni da ultimo fornite dalla Sezione Autonomie di questa Corte con deliberazione n. 20/SEZAUT/2025/QMIG.

In merito, si rimanda, altresì, a quanto dettagliatamente previsto dalla circolare MEF n. 17/2022 *"I tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni – Adempimenti previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal decreto legge 6 novembre 2021, n. 152"*.

Gli indicatori annuali del tempo medio di ritardo per gli esercizi 2024, 2023 e 2022 non risultano pubblicati sul sito dell'Ente, ma sono stati comunque trasmessi alla Ragioneria Generale dello Stato e pubblicati nell'apposita Sezione *"Tempi di pagamento e debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni/il monitoraggio dello stock di debiti commerciali"* e risultano pari a -4,80 giorni per l'esercizio 2024, 12,38 giorni per l'esercizio 2023 e 3 giorni per l'esercizio 2022. Da sito del MEF l'ammontare dei debiti commerciali scaduti e non pagati al 31 dicembre 2024 risulta pari a euro 52.329,92 per l'esercizio 2023 a euro 75.822,84, per l'esercizio 2022 a euro 45.788,77 e per l'esercizio 2021, a euro 14.385,65.

Negli esercizi 2023 e 2024, l'Ente non ha rispettato almeno uno dei parametri previsti dalla normativa, ai fini dell'esonero dall'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC). Tuttavia, mentre nel rendiconto 2023 risulta correttamente accantonato al predetto Fondo un importo pari a euro 65.115,13, nel rendiconto 2024 non è stato effettuato alcun accantonamento, nonostante la presenza di un indicatore annuale di ritardo dei pagamenti relativo all'esercizio 2023 pari a 12,38 giorni.

Al contrario, nell'esercizio 2025 l'ente ha accantonato al FGDC una somma pari a euro 7.713,52 nonostante il rispetto di entrambi i parametri previsti dalla normativa. Da ultimo, in ogni caso, sulla base delle risultanze MEF, si rileva un indice del tempo medio ponderato di ritardo pari a 7,12 in riferimento all'esercizio 2025 che determinerà un onere di accantonamento a FGDC nell'esercizio successivo.

Sull'argomento oggetto del presente paragrafo, si segnala, infine, la recente circolare MEF-RGS, prot. 75032 del 9 aprile 2024, in cui è offerta una ricognizione degli strumenti a disposizione degli enti locali al fine di assicurare il raggiungimento ed il mantenimento del

*target de quo. In particolare, si rammenta che “per gli enti locali che all’attualità non rispettano gli indicatori dei tempi di pagamento, l’applicazione puntuale di questi strumenti garantisce l’osservanza dei termini stabiliti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, per l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.*

## 9. Debiti fuori bilancio

Dall’analisi della documentazione trasmessa a questa Sezione emerge che l’Ente nell’esercizio 2023 ha provveduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio pari ad euro 185.849,60, riconducibili all’acquisizione di beni e servizi, mentre nell’esercizio 2024 è stato riconosciuto un debito fuori bilancio pari ad euro 19.130,70 derivante da sentenza esecutiva.

## 10. Spese di rappresentanza.

Il Comune ha dichiarato di non aver sostenuto spese di rappresentanza nel triennio di riferimento. Si rileva, tuttavia, che, nonostante quanto già evidenziato nella precedente deliberazione da questa Sezione, l’Ente non ha ancora provveduto all’adozione di uno specifico regolamento disciplinante la materia.

## 11. Organismi partecipati

Con la deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 29 dicembre 2025, è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipazioni pubbliche detenute al 31 dicembre 2024 ex art. 20, d.lgs. n. 175 del 2016, come modificato dal d.lgs. n. 100 del 2017, dalla quale risulta in capo al Comune le seguenti partecipazioni societarie:

| Denominazione società                                                | Quota di partecipazione %                                    | Esito rilevazione | Risultato d’esercizio Bilancio 2022 | Risultato d’esercizio Bilancio 2023 | Risultato d’esercizio Bilancio 2024 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Ruzzo s.p.a.                                                         | 2,27                                                         | Mantenimento      | 849.345                             | 589.536                             | 531.369                             |
| GAL Terreverdi Teramane Società Consortile a responsabilità limitata | 4 quote di partecipazione per un valore totale di euro 2.000 | Mantenimento      | -1.267                              | -8.974                              | -13.823                             |
| COSEV SERVIZI S.P.A.                                                 | 11,30                                                        | Mantenimento      | 4.382                               | -165.082                            | 57.748                              |
| POLISERVICE S.P.A.                                                   | 4,90                                                         | Mantenimento      | 171.512                             | 51.136                              | 785.987                             |

L’atto deliberativo in parola dà, altresì, conto dell’assenza di partecipazioni indirette.

L'Ente non prevede nuovi esiti al processo di revisione ordinaria per le partecipazioni possedute al 31 dicembre e conferma quanto disposto nelle precedenti delibere, statuenti il mantenimento senza interventi di razionalizzazione per tutte le società.

Si rileva che la partecipazione nel GAL Terreverdi Teramane Società Consortile a responsabilità limitata, pur avendo registrato risultati economici negativi, seppur contenuti, negli esercizi 2022, 2023 e 2024, è stata mantenuta dall'Ente in quanto ritenuta riconducibile alle finalità di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. In particolare, l'Ente ha motivato il mantenimento della partecipazione evidenziando che la società svolge attività dirette al perseguimento di finalità di interesse generale, funzionali allo sviluppo del territorio e alla soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento.

### **P.Q.M.**

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

### **ACCERTA**

le criticità o le irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- ad una corretta contabilizzazione delle somme in bilancio in modo da garantire che le informazioni finanziarie siano rappresentate in modo ordinato e trasparente e quindi di conseguenza, che la disposizione delle voci rispetti gli schemi ufficiali;
- a porre in essere azioni volte a migliorare la capacità di riscossione delle entrate a Titolo I, specie in riferimento a quelle relative alla gestione della TARI, e a Titolo III, adottando misure organizzative dirette ad ottimizzare la procedura di riscossione, sia ordinaria che coattiva, al fine di conseguire un aumento della capacità di spesa;
- a provvedere, in sede di riaccertamento ordinario, ad una più approfondita ed attenta verifica delle voci classificate nei residui attivi, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione possa essere prevista con un ragionevole grado di certezza;
- ad adeguare, nella parte accantonata del risultato di amministrazione, l'importo del Fondo Anticipazione di Liquidità (FAL) al debito residuo che l'Ente detiene nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti, contabilizzando il medesimo fondo secondo le modalità previste dal comma 1-ter dell'articolo 52, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73;
- alla corretta contabilizzazione della componente perequativa TARI;

- ad implementare azioni dirette a ridurre, ai sensi di legge, l'indicatore annuale di ritardo dei pagamenti e a dare pronta e corretta attuazione alle misure di garanzia previste dall'articolo 1, commi 862 e 863, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, come modificata dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, in materia di stanziamento e calcolo dell'accantonamento al Fondo di garanzia per i debiti commerciali nella parte corrente del proprio bilancio qualora ne ricorrano i presupposti di legge;
- a compiere un adeguato controllo sulla politica di programmazione e di gestione dell'attività amministrativa, al fine di individuare e rimuovere le cause che determinano la formazione di debiti fuori bilancio;
- ad adottare un regolamento interno per le spese di rappresentanza, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 267 del 2000;
- ad assicurare il mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di garantire, anche in prospettiva, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, con particolare riguardo alla congruità degli accantonamenti operati.

L'Organo di revisione è tenuto, *ex art.* 239 del Tuel, a vigilare sull'adozione delle azioni correttive che l'Amministrazione attuerà, a salvaguardia dell'interesse pubblico alla sana e corretta gestione dell'Ente.

### DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio e all'Organo di revisione del Comune di Controguerra (TE).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato, nella Camera di consiglio del 29 settembre 2026.

L'Estensore

Bruno LOMAZZI



Il Presidente

Ugo MONTELLA



Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella GIAMMARIA

